

## **Ius culturae è un ponte tra Anchise e Zaynab**

Paolo Morozzo della Rocca

Ordinario di diritto privato nell'Università per stranieri di Perugia

Il nostro paese dovrebbe affrancarsi dal dualismo imperfetto che a tutt'oggi in materia di attribuzione della cittadinanza oppone un infinito *ius sanguinis* ad un esiguo *ius soli*, introducendo al loro fianco modalità di acquisto della cittadinanza per *ius culturae*, perché la vera ricchezza della società è in effetti la sua cultura e con essa l'adeguamento continuo di un modello sociale sufficientemente condiviso, capace di produrre coesione e consentire resilienza di fronte agli imprevisti e ai rovesci della storia.

Tale modello sociale è insieme storico e dinamico, trasmesso e mutante, decisivo e tuttavia vulnerabile. Soprattutto esso persiste, pur modificandosi, solo in quanto venga appreso.

La cittadinanza dunque si sostanzia – sia per chi è nato italiano, sia per chi invece desidera diventarlo – nell'apprendimento di un linguaggio nuovo in nessun modo scontato e da nessuna alunna o alunno già posseduto. Un linguaggio che si può apprendere e apprezzare solo attraverso il riconoscimento di una comune appartenenza.

Occorre pertanto che, nel ripensare la cittadinanza giuridica in funzione dell'effettiva appartenenza alla nostra comunità, la prudenza del legislatore non divenga immobilismo. Non possiamo accettare infatti – a meno di non dare per scontato il definitivo declino del Paese – l'idea che nel formare i nostri ragazzi l'identità etnica e la cultura di padri nati altrove abbiano il peso di un elefante, mentre la scuola e l'interazione tra i pari avrebbero invece il peso irrilevante di una farfalla.

Il sapere scolastico, educando alla comprensione dell'altro, consente infatti agli alunni – e in particolare alla giovane Zeynab – di stupirsi del lungo viaggio compiuto da Anchise, Enea e Ascanio, accogliendolo nella loro memoria e proseguendolo nella propria biografia condivisa con la comunità scolastica e nella città.

È dunque importante che la scuola – attraverso un rafforzato rapporto con il territorio – promuova l'incontro dei suoi giovani con le generazioni anziane, generando negli uni e negli altri una rinnovata visione della propria appartenenza alla comunità.

La diversità tra i giovani – se vissuta all'insegna di identità divisive, separate per età e appartenenze di sangue – può divenire causa di conflitto, ma diviene invece una preziosa opportunità se confrontata, con reciproca capacità di comprensione e di immedesimazione, con le altre età della vita; e in particolare con la vita fragile di molti Anchise.

La scuola, in quanto luogo universale dell'apprendimento ad apprendere e dunque di conoscenza, è il primo luogo di cittadinanza appresa e vissuta, per molti alunni precedente alla stessa cittadinanza formale; a condizione però che quest'ultima sia per tempo riconosciuta a chi la sta già vivendo, assecondandone il sentimento di appartenenza prima che questo possa appassire in un sentimento adulto di convenienza o nel risentimento adolescenziale dell'escluso.

Per questa ragione – senza volere entrare nel dettaglio delle diverse proposte di legge presentate al Parlamento – ritengo necessario adeguare l'attuale disciplina sull'acquisto della cittadinanza in modo che essa possa essere eletta, almeno dai quattordici anni in su e sino al compimento del diciannovesimo anno di età, dagli alunni di origine straniera che

frequentino continuativamente la scuola dopo avere completato almeno un ciclo scolastico; nonché negli stessi limiti di età, dagli ex alunni che abbiano terminato gli studi adempiendo per intero all'obbligo scolastico.

Inoltre, guardando ai tanti alunni ormai vicini alla maggiore età, i cui genitori sono da anni in attesa della risposta alla loro domanda di naturalizzazione, sarebbe davvero opportuno, a modifica dell'art.14 della legge n.91 del 1992, che la comunicazione al figlio della cittadinanza italiana appena acquisita dal genitore sia estesa a tutti i figli residenti in Italia che, benché nel frattempo divenuti maggiorenni, erano minorenni e conviventi con il genitore al momento in cui quest'ultimo ha presentato la domanda di naturalizzazione successivamente accolta.